



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 - 2 DEL 09-03-2020

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | EMERGENZA CORONAVIRUS COVID 19. APERTURA C.O.C. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. |
|----------------|---|

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 23.02.2020, n° 6 avente ad oggetto: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTA la nota operativa n° 1 dell'ANCI a firma del Capo Dipartimento di Protezione Civile e del Presidente dell'ANCI;

RAVVISATA la necessità, quale misura precauzionale, di assicurare le “Funzioni Sanità” e “Assistenza alla popolazione” del piano di protezioni civile con l'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) nelle ore di apertura e servizio dell'Ente garantendo in ogni caso la reperibilità h24 fino a cessata esigenza, contattando il personale facente parte del Centro Operativo utilizzando i recapiti telefonici come sotto indicati ;

RAVVISATA inoltre la necessità di assicurare comunque idonea reperibilità dei volontari di protezione civile;

VISTA la legge n° 225 del 24.2.1992;

VISTO l'art 54 del T.U.E.L. n° 167/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- 1) L'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) presso la sala consiliare sita in Via Vittorio Emanuele n. 32 in Canosa Sannita con effetto immediato,
- 2) La reperibilità del Centro Operativo Comunale (COC) è assicurata nelle ore di servizio del Comune , garantendo , contestualmente, per tutti gli altri giorni della settimana, le relative funzioni tramite i seguenti recapiti telefonici, contattabili H24:
 - SINDACO: Di Sario Lorenzo 348 9302139
 - PROTEZIONE CIVILE: Romano Antonio 345 3955812
 - A.E.O.P.: Luciano Pietro 345 9530045 - Rosa Paqualino 333 9628045
 - Polizia Municipale : Del Greco Filippo 340 7194038
- 3) Di pubblicare apposita sezione per comunicazioni istituzionali inerenti l'emergenza Coronavirus COVID-19 sul sito istituzionale con in link dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Salute.

PRECISA

I sottoscritto Sindaco Dott. Di Sario Lorenzo assume la direzione e il coordinamento degli interventi volti ad assistere la cittadinanza e prevenire disagi e pericoli per la popolazione.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 dalla notificazione .

Sono fatti salvi i diritti di terzi interessati.

DISPONE

La trasmissione della presente alla Prefettura di Chieti, All'Agenzia Regionale di Protezione Civile , Comando Carabinieri Tollo, ASL Lanciano – Vasto – Chieti , Val Pescara – Protezione Civile ed all'Ufficio di Polizia Municipale. Associazione Europea Operatori di Polizia.

Dalla Residenza Comunale, li 09-03-2020

IL SINDACO
DI SARIO LORENZO



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 - 3 DEL 09-03-2020

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. (ART. 50 DEL DGLS 267/2000). |
|----------------|--|

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 1 del 26 febbraio 2020;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 4 ed 8 marzo 2020;

RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

RICHIAMATO l’art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”;

VISTO l’art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: “In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti....” ;

ORDINA

- 1) che presso gli uffici comunali sarà consentito, nei soliti orari di apertura al pubblico, l’ ingresso a massimo n. 2 utenti per volta, previa identificazione da parte del personale addetto;
- 2) Le persone, poi, una volta entrate e previo utilizzo dei disinfettanti posti a disposizione dell’Amministrazione dovranno mantenersi ad almeno un metro di distanza tra loro nonché tra il personale comunale;
- 3) E’, comunque, vietato l’ingresso alla sede municipale a:

- coloro che negli ultimi 14 giorni è stato all'estero nelle aree a rischio individuate dall'OMS (Cina, Giappone, Corea del Sud etc);
- coloro che abbiano transitato e soggiornato presso uno dei Comuni italiani individuati all'interno delle c.d. "zone rosse";
- coloro che abbiano avuto negli ultimi 14 giorni contatti con persone risultate positive al virus;
- coloro che presentino sintomi influenzali quali – ad esempio – tosse, febbre, difficoltà respiratorie;

RACCOMANDA

A tutti gli utenti di recarsi presso gli uffici comunali solo per questioni urgenti e non differibili;

RICORDA

che in caso di sospetto non bisogna recarsi presso gli ambulatori del proprio medico di medicina generale né presso i pronto soccorso operativi nella Regione Abruzzo ma, piuttosto, contattare i seguenti numeri telefonici :

numero verde : 800 860146 oppure : 118

Dalla Residenza Comunale, li 09-03-2020

**IL SINDACO
DI SARIO LORENZO**



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 - 4 DEL 11-03-2020

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | MISURE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.SOSPENSIONE SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE. DPCM 09.03.2020, art. 1, c. 2. PROVVEDIMENTI. |
|----------------|---|

IL SINDACO

Considerato:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Evidenziato:

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo è in continua evoluzione con aumento dei casi di contagio e di decesso;
- che il carattere dell'epidemia risulta essere particolarmente diffusivo;

Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Vista l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'art. 35 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Rilevato che, nei mercati cittadini all'aperto, la connotazione dei banchi non consente il rispetto di quanto previsto nel D.P.C.M. 9 marzo 2020 che, all'art. 1, c. 2 recita "*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*";

Dato atto che il mercato settimanale è particolarmente frequentato dai cittadini, spesso anziani e dunque maggiormente esposti al contagio;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre la sospensione del mercato settimanale all'aperto fino al 03.04.2020 compreso;

ORDINA

per le motivazioni di cui in narrativa ed in specie per quanto previsto dall'art. 1, c. 2 che recita "*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*" la sospensione fino al 03.04.2020 compreso, del mercato settimanale del lunedì.

INFORMA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.
- che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Canosa Sannita;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Regione Abruzzo - Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- alla Prefettura di Chieti;
- al Comando della Guardia di Finanza di Ortona;
- al Comando Stazione Carabinieri di Tollo;
- alla "Val Pescara" Protezione Civile di Pescara;
- alla ASL Lanciano - Vasto - Chieti;
- alla A.E.O.P.;
- all'Ufficio di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Comunale, li 11-03-2020

**IL SINDACO
DI SARIO LORENZO**



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 - 5 DEL 16-03-2020

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 - ISTITUZIONE DI DIVIETO PARZIALE DI SOSTA IN VIA DEGLI EROI PER ESECUZIONE DISINFEZIONE-SANIFICAZIONE |
|----------------|---|

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

EVIDENZIATO che:

- in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo è in continua evoluzione con aumento dei casi di contagio e di decesso;
- il carattere dell'epidemia risulta essere particolarmente diffusivo;

CONSIDERATO che:

- si ritiene necessario procedere a disinfettare-sanificare le strade e aree del territorio;
- a tale scopo, per consentire il passaggio del mezzo adibito alla sanificazione, è necessario istituire temporaneamente in data 16.03.2020 il divieto di sosta dei veicoli in Via degli Eroi, nella zona senso unico a partire dal bivio con la scuola fino al bivio con Via Borgo Poerio lungo il lato destro, a partire dalle ore 20:00 di lunedì 16.03.2020 fino alle ore 23:00 di martedì 17.03.2020;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 192, n. 285;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario regolamentare la circolazione così come prima esposto;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione".

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

L'istituzione temporanea e parziale del **divieto dei sosta** dei veicoli in **Via degli Eroi**, nella zona senso unico a partire dal bivio con la scuola fino al bivio con Via Borgo Poerio lungo il lato destro, **a partire dalle ore 20:00 di lunedì 16.03.2020 fino alle ore 23:00 di martedì 17.03.2020**, al fine di consentire il passaggio del mezzo adibito alla sanificazione delle strade;

DISPONE

1. il personale dell'ufficio tecnico provveda:

- alla tempestiva apposizione della segnaletica;
- all'adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- l'invio della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale;

2. il personale dell'ufficio di polizia municipale e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

3. a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 di avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

4. in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

5. a norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990 e s.m.i. , si rende noto che responsabile del procedimento è il Sindaco Lorenzo Di Sario;

6. per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della strada.

Dalla Residenza Comunale, li 16-03-2020

IL SINDACO
DI SARIO LORENZO



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 - 6 DEL 16-03-2020

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: CHIUSURA AL PUBBLICO CIMITERO COMUNALE, CAMPO SPORTIVO, PARCHI E AREE VERDI COMUNALI |
|----------------|--|

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Visto:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale» ,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale>> , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Vista:

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Evidenziato che il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;

Considerato che tra le misure da rispettare per evitare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Rilevato che obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

Preso atto del progressivo aumento del numero di contagiati da CODIV – 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Chieti;

Dato atto che al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto, quindi, di dover disporre per ragioni di prevenzione della salute pubblica

- i la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile e fino a nuove disposizione in merito, di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di recinzioni e cancelli di accesso, nonché del campo sportivo comunale di Via Valli;
- ii la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile e fino a nuove disposizione in merito, del Cimitero Comunale, consentendo le sole attività di tumulazione/inumazione delle salme alla presenza dei prossimi congiunti del *de cuius*, nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dai sopra richiamati decreti.

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale,

per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

- ı dalla data odierna e sino al 3 aprile 2020 e comunque fino a nuove disposizione in merito, la chiusura al pubblico di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di recinzioni e cancelli di accesso, nonché del campo sportivo comunale di Via Valli;
- ı dalla data odierna e sino al 3 aprile 2020 comunque fino a nuove disposizione in merito, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, consentendo le sole attività di tumulazione/inumazione delle salme alla presenza dei prossimi congiunti del *de cuius*, nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dai sopra richiamati decreti.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

- I Settori competenti sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
- La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.
- L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Canosa Sannita.

2) La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Chieti;
- Alla Questura di Chieti;
- Al Comando Carabinieri;
- Alla Polizia Municipale.

Dalla Residenza Comunale, li 16-03-2020

**IL SINDACO
DI SARIO LORENZO**



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 - 7 DEL 30-03-2020

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | EMERGENZA CORONAVIRUS COVID 19 INTEGRAZIONE COMPONENTI C.O.C. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. |
|----------------|---|

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 23.02.2020, n° 6 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la nota operativa n° 1 dell'ANCI a firma del Capo Dipartimento di Protezione Civile e del Presidente dell'ANCI;

Richiamata la propria ordinanza n. 2 del 9/03/2020 con la quale è stato aperto il C.O.C. presso questo Comune;

RILEVATO che è confermata la necessità, quale misura precauzionale, di assicurare le “Funzioni Sanità” e “Assistenza alla popolazione” integrando la precedente ordinanza con le seguenti figure:

Dott. Sergio La Barba (medico)

Farmacia Dott.ssa Anna Segatore

Sig.ra Viviana Angelini (insegnante volontaria)

Sig. Alessio Primante (insegnante volontario)

RAVVISATA, quindi la necessità di assicurare comunque idonea reperibilità

VISTA la legge n° 225 del 24.2.1992;

VISTO l'art 54 del T.U.E.L. n° 167/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. ad integrazione della propria precedente ordinanza l'inserimento di Dott. Sergio La Barba (medico), Farmacia Dott.ssa Anna Segatore, Sig.ra Viviana Angelini (insegnante volontaria) Sig. Alessio Primante (insegnante volontario) all'interno del Centro Operativo Comunale (COC), con effetto immediato;
2. la reperibilità del Centro Operativo Comunale (COC), per tutti i giorni della settimana, tramite i seguenti recapiti telefonici in aggiunta a quelli già inseriti con precedente ordinanza:
 - Dott. Sergio La Barba 3485416968 - 3333445480
 - Farmacia Dott.ssa Anna Segatore 3393335839
 - Viviana Angelini 3296169274
 - Alessio Primante 3280541807
3. Di pubblicare apposita sezione per comunicazioni istituzionali inerenti l'emergenza Coronavirus COVID-19 sul sito istituzionale del Comune ed all'albo pretorio.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 dalla notificazione . Sono fatti salvi i diritti di terzi interessati.

DISPONE

la trasmissione della presente alla Prefettura di Chieti, All'Agenzia Regionale di Protezione Civile , Comando Carabinieri Tollo, ASL Lanciano – Vasto – Chieti, Val Pescara – Protezione Civile ed all'Ufficio di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Comunale, li 31-03-2020

IL SINDACO
DI SARIO LORENZO



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 - 9 DEL 10-04-2020

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | MISURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E PER GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI, ULTERIORI DISPOSIZIONI: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE. |
|----------------|---|

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente *"Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente *"Misure urgenti per superare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Viste inoltre le Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020, in merito *alla definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19; regionale, i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza*

sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;

Considerato che il DPCM 22 marzo 2020 indica all'art. 1, comma 1, lett. a) dispone che *"...Resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020";*

Considerato che il DPCM 11 marzo 2020, all'art. 1, numero 1) dispone che *"Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.";*

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che il DPCM 8 marzo 2020 indica all'art. 3, le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, mediante le quali i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'art. 1, anche presso gli esercizi commerciali;

Constatato che un gran numero di persone non utilizza un sistema di protezione individuale nell'accedere ai locali di attività aperte al pubblico;

Preso atto che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alle altre misure di igiene delle mani;

Considerato che al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, il Comune di Canosa Sannita, in collaborazione con le associazioni di volontariato ha promosso e realizzato una campagna di sensibilizzazione dei cittadini provvedendo alla distribuzione di mascherine, quali dispositivi di protezione individuale;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedenti i limiti di oggetto di cui al comma 1;

Atteso che il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.";*

Atteso che il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone *"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.";*

Ritenuto adottare ulteriori misure specifiche attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali, volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, in ogni luogo pubblico, disponendo l'obbligo di utilizzo delle mascherine per accedere agli esercizi commerciali e comunque nei luoghi aperti al pubblico la cui attività rimane consentita;

Visto l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Con decorrenza immediata l'uso obbligatorio della mascherina, all'interno degli esercizi commerciali di vicinato, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, e di ogni altra attività privata o pubblica aperta al pubblico, sia da parte del personale che dei clienti.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia, il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti mediante pattugliamento sul territorio ed in particolare all'esterno delle attività aperte al pubblico sia private che pubbliche.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Chieti;
- al Comando di Polizia Municipale Locale;
- al Comando stazione Carabinieri di Tollo;

Di informare la popolazione sulla situazione in atto nel territorio comunale (mediante il proprio sito web, il sistema di messaggistica per l'allertamento o comunicati stampa).

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio *on-line* del Comune di Canosa Sannita, ove sarà pubblicato per quindici giorni,

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. ai sensi dell'art. 29 della L. 104/2010 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Comunale, li 10-04-2020

IL SINDACO
DI SARIO LORENZO



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 - 13 DEL 16-05-2020

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL PARCO DI VIA DEGLI EROI |
|----------------|--|

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 06 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il DPCM 08/03/2020, con particolare riferimento all'art. 2 "Misure urgenti per il contrasto ed il contenimento sull'intero territoriale nazionale del diffondersi del virus";

Visti i successivi D.P.C.M. in data 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020 e 10.04.2020 tutti contenenti misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 6 del 16.03.2020, con la quale, ritenendo necessario conformarsi al contenuto delle misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della tutela della salute dei cittadini, si disponeva la chiusura al pubblico di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di recinzioni e cancelli di accesso, nonché del campo sportivo comunale di Via Valli;

Visto il D.P.C.M 26 aprile 2020 il quale, all'art. 1, comma 1, lett. e), dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Rilevato pertanto che, pur con le citate condizioni, il Governo Italiano ha consentito la riapertura dei parchi e giardini pubblici;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/78 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla revoca parziale della propria Ordinanza n. 6 del 16.03.2020 e di disporre conseguentemente la riapertura del parco pubblico di Via degli Eroi alle condizioni di seguito indicate;

ORDINA

1) La riapertura del parco pubblico di Via degli Eroi dal 18 maggio 2020 al pubblico con le prescrizioni a seguire:

- L'accesso del pubblico deve avvenire nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- L'accesso è consentito alle sole persone munite di mascherina;
- L'accesso sarà consentito dal solo cancello ubicato tra la palestra scolastica e il locale bar-pizzeria;
- I parchi osserveranno il seguente orario di apertura: dal lunedì alla domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- Le aree attrezzate per il gioco dei bambini resteranno chiuse.

AVVERTE

Che le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Canosa Sannita e sul sito internet istituzionale e trasmesso per conoscenza a:

- Prefettura di Chieti;
- Questura di Chieti;
- Comando Stazione Carabinieri di Tollo
- Polizia Municipale di Canosa Sannita.

La Polizia Municipale e i Volontari di Protezione Civile sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza si potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo di Pescara nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Comunale, li 18-05-2020

IL SINDACO
DI SARIO LORENZO



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 - 18 DEL 25-06-2020

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: REGOLAMENTAZIONE DELLA RIAPERTURA COMPLETA AL PUBBLICO DEL PARCO E DEI CAMPETTI SPORTIVI DI VIA DEGLI EROI |
|----------------|--|

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 06 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto il DPCM 08/03/2020, con particolare riferimento all'art. 2 “Misure urgenti per il contrasto ed il contenimento sull'intero territoriale nazionale del diffondersi del virus”;

Visti i successivi D.P.C.M. in data 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020 e 10.04.2020 tutti contenenti misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 6 del 16.03.2020, con la quale, ritenendo necessario conformarsi al contenuto delle misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della tutela della salute dei cittadini, si disponeva la chiusura al pubblico di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di recinzioni e cancelli di accesso, nonché del campo sportivo comunale di Via Valli;

Visto il D.P.C.M 26 aprile 2020 il quale, all'art. 1, comma 1, lett. e), dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Rilevato pertanto che, pur con le citate condizioni, il Governo Italiano ha consentito la riapertura dei parchi e giardini pubblici;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 13-13 del 16.05.2020, con la quale, secondo le disposizioni nazionali, è stata disposta la riapertura del parco pubblico di Via degli Eroi dal 18 maggio 2020 al pubblico con prescrizioni e orari da seguire;

Visto il DPCM 17 Maggio 2020 – “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” – all'art. 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, comma 1, lett. f) e g), il quale dispone che sono consentite: “l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e

circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.72 del 09.06.2020 con la quale è stato approvato il “Protocollo di sicurezza per i centri e circoli sportivi” con la quale vengono stabilite regole e modalità per lo svolgimento di sport collettivi, tra i quali calcetto, volley e pallacanestro;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.74 del 14.06.2020 con la quale è stato approvato il “Protocollo di sicurezza- #Abruzzosicura” con la quale vengono stabilite anche le regole e modalità per la fruizione di parchi giochi e svolgimento di attività per bambini;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla revoca della propria Ordinanza n. 13 del 16.05.2020 e di disporre conseguentemente la riapertura del parco pubblico di Via degli Eroi, dell'area parco-giochi, del campo di calcetto e campo di volley/pallacanestro alle condizioni di seguito indicate;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/78 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA

1) L'apertura completa del parco pubblico di Via degli Eroi dal 27 giugno 2020 con le seguenti prescrizioni:

- L'accesso del pubblico deve avvenire nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- Obbligo di utilizzo di mascherine, in caso che non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

2) L'apertura al pubblico del **parco gioco-area attrezzata** per bambini di Via degli Eroi dal 27 giugno 2020 con le seguenti prescrizioni, desunte dal “Protocollo di sicurezza- #Abruzzosicura” approvato con l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.74 del 14.06.2020:

- auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare;
- divieto di assembramento, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

- deve essere assicurata la costante vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento sociale da parte dei genitori/tutori/accompagnatori;
- è necessario igienizzare frequentemente le mani;

3) La riapertura al pubblico del **campo di calcetto** di Via degli Eroi dal 27 giugno 2020 con le seguenti prescrizioni a seguire stabilite nel "Protocollo di sicurezza per i centri e circoli sportivi" approvato con l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.72 del 09.06.2020:

- a) è vietato sputare o starnutire a terra, bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto;
- b) è vietato il recupero fisico da seduti o sdraiati nell'area di gioco;
- c) è consentito il tocco del pallone con le mani solo ed esclusivamente se muniti di guanti;
- d) i portieri potranno toccare il pallone con le mani solo se indossano i guanti che devono essere comunque igienizzati prima e dopo la partita;
- e) il pallone potrà essere "recuperato" solo tramite "intercetto" e non tramite il "contrasto";
- f) sono vietate le "scivolate";
- g) è vietata la "marcatatura ad uomo".

4) La riapertura al pubblico del **campo di volley/pallacanestro** di Via degli Eroi dal 27 giugno 2020 con le seguenti prescrizioni a seguire stabilite nel "Protocollo di sicurezza per i centri e circoli sportivi" approvato con l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.72 del 09.06.2020:

PER LE PARTITE DI PALLACANESTRO:

- a) è vietato sputare o starnutire a terra, bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto;
- b) è vietato il recupero fisico da seduti o sdraiati nell'area di gioco;
- c) è consentito il tocco del pallone con le mani solo ed esclusivamente se muniti di guanti;
- d) il pallone potrà essere "recuperato" solo tramite "intercetto" e non tramite il "contrasto";
- e) è vietata la "marcatatura ad uomo".

PER LE PARTITE DI VOLLEY:

- a) gli atleti indosseranno guanti igienizzabili prima e dopo la pratica sportiva;
- b) è vietato sputare o starnutire a terra, bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto;
- c) è vietato il recupero fisico seduto/sdraiato nell'area di gioco;
- d) è vietato "invadere" il campo opposto

5) In caso di violazione delle suddette prescrizioni (accertate dagli operatori preposti quali polizia municipale e forze dell'ordine, volontari dell'AEOP, gestore del locale sito nel parco), l'utilizzo del parco, dell'area attrezzata, del campo di calcetto o del campo di

volley/pallacanestro potrà essere sospeso e chiuso al pubblico;

AVVERTE

Che le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Canosa Sannita e sul sito internet istituzionale e trasmesso per conoscenza a:

- Prefettura di Chieti;
- Questura di Chieti;
- Comando Stazione Carabinieri di Tollo
- Polizia Municipale di Canosa Sannita.

La Polizia Municipale e i Volontari di Protezione Civile sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza si potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo di Pescara nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Comunale, li 25-06-2020

IL SINDACO
DI SARIO LORENZO



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 - 31 DEL 03-12-2020

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. DIVIETO ACCENSIONE DEI FUOCHI SUL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 7 E 8 DICEMBRE 2020. IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE. |
|----------------|--|

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

DATO CHE a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 (successivamente dichiarata "pandemia" in data 11.03.2020), il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale sino al 31.07.2020, prorogato prima al 15.10.2020 e, successivamente, alla data del 31.01.2021;

VISTI i seguenti provvedimenti adottati recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreti Legge:

- 26.02.2020, n. 6, convertito con modificazioni in L. 05.03.2020, n. 13;
- 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in L. 22.05.2020, n. 35;
- 08.04.2020, n. 22, convertito con modificazioni in L. 06.06.2020, n. 41;
- 08.04.2020, n. 23, convertito con modificazioni in L. 05.06.2020, n. 40;
- 30.04.2020, n. 28, convertito con modificazioni in L. 25.06.2020, n. 70;
- 10.05.2020, n. 30, convertito con modificazioni in L. 02.07.2020, n. 72;
- 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in L. 14.07.2020, n. 74;
- 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17.07.2020, n. 77;
- 30.07.2020, n. 83, convertito con modificazioni in L. 25.09.2020, n. 124;
- 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni in L. 13.10.2020, n. 126;
- 07.10.2020, n. 125;

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), attuativi del D.L. 26.02.2020, n. 6, convertito in L. 05.03.2020, n. 13, adottati in date: 25 febbraio, 1-4-8-9-11-22 marzo, 01-10-26 aprile, 17 maggio, 11 giugno, 14 luglio, 7 agosto, 7 settembre, 13 ottobre, 18 ottobre, 14 ottobre e 3 novembre 2020;

DATO CHE allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché da ultimo dall'art. 1 comma 2, DPCM 03.11.2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 10 Novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", efficace a decorrere dall'11 novembre 2020 per una durata di 15 giorni, che stabilisce di applicare alla Regione Abruzzo le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 03.11.2020;

VISTO che nonostante le misure adottate a livello nazionale e regionale, purtroppo si registrano ancora casi di assembramento in particolari momenti e soprattutto in alcuni luoghi;

CONSIDERATO l'approssimarsi della festività dell'Immacolata Concezione e il tradizionale rituale dell'accensione dei fuochi;

RITENUTO che tale evento potrebbe richiamare l'interesse di una considerevole presenza di residenti e non, creando assembramenti non consenti come da disposizioni suddette;

PRESO ATTO che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 D.Lgs 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

- 1) Il divieto dell'accensione dei fuochi nelle giornate del 7 e 8 dicembre 2020 in occasione della festività dell'Immacolata Concezione in tutto il territorio del Comune;

STABILISCE

1. Che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;
2. La trasmissione della presente Ordinanza a:
 - Polizia Locale;
 - Carabinieri Comando Stazione di Tollo;
 - VVFF Comando Chieti;

AVVERTE CHE

- L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per effetti dell'art. 650 del codice penale;
- Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. , ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del medesimo.

Dalla Residenza Comunale, li 04-12-2020

IL SINDACO
DI SARIO LORENZO